

Risoluzione Ministero Attività Produttive n. 552193 dell' 8 maggio 2003

“Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – attività di commercio al dettaglio di erboristeria”

Un comune ha chiesto di conoscere quali siano i requisiti necessari per poter svolgere l'attività di commercio al dettaglio di erboristeria.

Un soggetto che intenda avviare un'attività di erboristeria, ossia limitarsi, nell'ambito dei prodotti appartenenti ai due settori merceologici, a vendere quelli comunemente individuati con la locuzione *“prodotti di erboristeria”*, deve risultare in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98, con riferimento alla specificità dei prodotti medesimi.

In altri termini, se intende porre in vendita prodotti di erboristeria non rientranti nel settore alimentare deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto in oggetto.

Se, invece, vuole vendere prodotti di erboristeria rientranti nel settore alimentare deve risultare in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, anche di uno di quelli elencati al comma 5, lettere a), b) e c) del medesimo articolo.